

Allegato "A" al n. 63.879/9.275

STATUTO dell'ASSOCIAZIONE
"CERT-COORDINAMENTO DEGLI ESCURSIONISTI SU RUOTE
TOSCANA - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA"

1) DENOMINAZIONE E SEDE

È costituita una Associazione Sportiva Dilettantistica sotto la denominazione "CERT - Coordinamento degli Escursionisti su Ruote Toscana", abbreviabile anche in "CERT" ed integrata dalla dicitura Associazione sportiva dilettantistica. La sede è fissata nel comune di Lucca. Lo spostamento della sede all'interno del comune non comporta modifica statutaria. È possibile istituire sedi secondarie, anche fuori dal comune o dalla Regione di appartenenza.

2) DEMOCRATICITÀ, RICONOSCIMENTO ED AFFILIAZIONE

L'associazione si ispira al principio di democrazia interna. Potrà affiliarsi o aderire ad altre organizzazioni ed enti con oggetto a Federazioni Sportive riconosciute dal CONI, e a quegli Enti Sportivi Nazionali e Regionali che siano più confacenti alle proprie finalità ed attività e in tale ambito si impegna a chiedere agli enti competenti e secondo le modalità previste dal CONI, il riconoscimento ai fini sportivi e l'affiliazione.

3) SCOPO ED OGGETTO SOCIALE

L'Associazione è apartitica, ha carattere volontario e non ha scopi di lucro. L'Associazione nasce dalla volontà di raccogliere sotto un unico ente di coordinamento lo spirito e il contributo delle diverse realtà (enti o società o persone) che a vario titolo hanno a cuore il godimento e la tutela dei percorsi dell'Appennino e della collina (con particolare riferimento a quelli della regione toscana), del patrimonio naturalistico che li circonda, anche attraverso la pratica di attività sportive ed escursionistiche su ruote, con qualsiasi mezzo o modalità, individuale o collettiva. Con delibera approvata dall'assemblea dei soci, con le maggioranze previste per le delibere di natura ordinaria, potrà ampliare anche ad altre regioni d'Italia l'ambito di competenza dell'associazione, nel rispetto delle normative e delle autorizzazioni eventualmente previste. L'oggetto sociale consiste nel coordinamento, organizzazione e rappresentanza, degli escursionisti su ruote, motorizzati o non motorizzati, che prediligono percorrere strade a fondo naturale, nel diffondere una cultura rispettosa degli altri escursionisti, dell'ambiente, delle leggi, delle istituzioni, dei soggetti preposti ai controlli, degli operatori agro-silvo-pastorali, della proprietà pubblica e privata e della società circostante e chiunque che a qualsiasi titolo viene a contatto con gli amanti dell'escursionismo su ruote e con l'ambiente che condivide.

Attraverso il radicamento sul territorio e l'organizzazione in capillari sedi locali che accolgano gruppi organizzati già operanti e singoli amatori, l'associazione offre collaborazione alle istituzioni (comuni, comunità montane, province e regioni) per la definizione ed il rispetto di regole condivise, la vigilanza sulla buona condotta degli escursionisti, il presidio del territorio, l'organizzazione per il ripristino e la manutenzione delle strade a fondo naturale e un reale contributo ad altri aspetti della vita sociale nelle varie realtà locali, quali ad esempio sezioni locali della protezione civile, pro-loco, etc.

Particolare attenzione è posta alla promozione di utilità sociale, sportiva e turistica dell'ambiente e dell'escursionismo, nell'ambito della finalità di legge (anche e non solo della legge regionale dell'Emilia-Romagna n. 71 del 24 luglio 2013) nonché di ogni altra disposizione inerente la fruizione del territorio attraverso l'organizzazione di interventi di cura, tutela e sviluppo dei percorsi escursionistici regionali, con particolare ma non esclusivo riferimento a quelli della zona collinare ed appenninica. Si propone come obiettivo quello di agire come interlocutore privilegiato fra gli amatori, le istituzioni locali e regionali e le autorità preposte alla vigilanza, alla conservazione e alla sicurezza

del patrimonio ambientale e delle sue componenti, per assicurare massima valorizzazione e godimento di tale patrimonio e delle sue risorse in sinergia con le risorse e le facoltà degli enti preposti alla loro tutela e disciplina e per diffondere la cultura della conoscenza, sviluppo e rispetto del patrimonio naturalistico circostante i percorsi.

Attraverso informazione costante l'associazione persegue l'incremento della consapevolezza dei doveri in tema di fruibilità e utilizzo del territorio, si batte per la tutela dei diritti di tutti gli escursionisti su ruote e dei singoli associati e incoraggia l'autoregolamentazione all'interno della categoria. L'associazione si candida al ruolo di rappresentante per l'intera categoria degli escursionisti su ruota negli ambiti e nelle sedi previste dalle vigenti leggi regionali. Potrà dunque essere delegata da altri soggetti (associazioni, leghe o federazioni) per i quali agirà in nome e per conto e per determinati e precisi compiti.

Lo scopo sociale potrà comprendere la diffusione, svolgimento e organizzazione degli sport e discipline che vengono praticati nell'ambiente e grazie all'ambiente oggetto di tutela (a titolo di esempio: attività ciclistiche, attività motoristiche), ed in generale di attività sportive dilettantistiche non agonistiche, inclusa l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento ed il perfezionamento nelle attività sportive, sia direttamente sia tramite convenzioni o accordi con altre associazioni o enti. L'associazione potrà compiere, per il miglior raggiungimento dei propri scopi sociali, qualsiasi attività idonea a diffondere, sviluppare, promuovere il proprio scopo sociale; a titolo di esempio, potrà quindi stipulare convenzioni, accordi, contratti con enti pubblici o privati, svolgere l'attività di gestione, conduzione, manutenzione di siti di interesse escursionistico e/o naturalistico-ambientale, di impianti ed attrezzature sportive, di coordinamento e di promozione delle iniziative comuni agli enti ed autorità coinvolti nella tutela del territorio.

Potrà inoltre effettuare, previa autorizzazione di legge, pubblicazione di giornali, periodici o altri strumenti di comunicazione anche in forma elettronica, partecipare ad eventi e manifestazioni sia nazionali sia internazionali e stipulare accordi per lo sfruttamento della propria immagine con scopo di autofinanziamento. Nella propria sede, ovvero anche altrove ma in via occasionale e temporanea, potrà svolgere attività ricreativa in favore dei propri associati, ivi compresa l'eventuale gestione di ristoranti, con le idonee e preventive autorizzazioni e rispetto delle previsioni di legge, e sempre nell'ambito della finalità dell'associazione. Altre attività qui non previste potranno essere svolte solo se occasionali, accessorie e strumentali al raggiungimento dello scopo sportivo. L'associazione si costituisce con l'intento di avvalersi prevalentemente dell'attività prestata in forma volontaria, libera e gratuita dei propri associati per il perseguimento dei fini istituzionali, con la possibilità in caso di particolare necessità ovvero per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività di assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo anche ricorrendo ai propri associati, senza deviare dalla finalità solidale e sportiva di statuto.

4) DURATA

La durata dell'Associazione è fissata sino al trentuno (31) dicembre duemilacinquanta (2050) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea degli Associati.

5) PATRIMONIO; RISORSE E MEZZI FINANZIARI

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai versamenti operati dagli associati a titolo di quota iniziale (sia in fase di costituzione, sia in fase di adesione di associati successivamente alla costituzione) e/o di eventuali quote straordinarie deliberate a tale scopo. Il patrimonio potrà variare, in conseguenza dell'ingresso in Associazione di nuovi soggetti, dell'aumento della propria quota da parte di vecchi associati, di investimenti, operazioni od attività svolte dall'associazione, dei risultati economici degli esercizi

sociali e di lasciti. Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di proporre all'assemblea - annualmente, ovvero fino a revoca la destinazione a patrimonio, anziché a risorsa finanziaria d'esercizio, di tutta o parte delle somme che perverranno a titolo di erogazioni liberali, contributi, offerte di pubblici e privati.

Le risorse e i mezzi finanziari dell'associazione saranno reperiti, secondo le indicazioni del Consiglio Direttivo e le necessità di bilancio, attraverso le quote associative diverse da quelle destinate a patrimonio nel rispetto di quanto sopra premesso, attraverso operazioni di autofinanziamento e/o di esercizio di attività commerciali nei limiti statutariamente individuati, raccolta fondi, campagne di sensibilizzazione, ed in ogni caso di eventi di sensibilizzazione o promozione dell'immagine e dell'attività dell'associazione presso il pubblico.

6) ASSOCIATI

Gli associati si dividono in:

A- **Associati Fondatori** i soggetti indicati nell'atto costitutivo;

B- **Associati ordinari** i soggetti che avendone fatto domanda siano stati accettati come tali dal consiglio direttivo, o dall'assemblea, a suo discrezionale ed insindacabile giudizio.

C- **Associati onorari** coloro i quali vengano designati come tali dall'Assemblea previa proposta del Consiglio Direttivo, in virtù di particolari loro benemeritenze, di attività svolte a favore dell'associazione o del loro ruolo istituzionale all'interno delle comunità e località nei quali l'associazione si trova ad operare.

D- **Associati Juniores** i soggetti minori di età che avendone fatto domanda, sottoscritta dall'esercente la potestà che assume ogni obbligo inerente, siano stati accettati come tali dal consiglio direttivo a suo discrezionale ed insindacabile giudizio.

Associati ordinari e fondatori hanno pari diritti e doveri, e si differenziano unicamente per la partecipazione alla costituzione dell'associazione. **Gli associati onorari**, in quanto esclusi dalle quote associative iniziali ed annuali, non potranno assumere cariche istituzionali diverse da quelle meramente onorarie. Il domicilio degli associati, per i rapporti fra loro e l'associazione, è l'ultimo comunicato all'associazione; ogni associato dovrà pertanto farsi parte diligente nel comunicare tempestivamente all'associazione ogni variazione del proprio indirizzo.

Coloro che intendono diventare associati ordinari dovranno redigere domanda su apposito modulo, accettando incondizionatamente il presente statuto ed accettando che l'irreprensibile condotta morale, civile e sportiva siano presupposti essenziali per rivestire la qualifica di associato.

Il consiglio direttivo dovrà esprimersi in merito all'accoglimento della domanda entro 60 giorni, comunicando per iscritto all'associato un eventuale rifiuto, che sarà considerato giustificato ogni volta ricorrano nei confronti del richiedente le stesse situazioni previste per il caso di esclusione di cui infra. Per i minorenni (Associati Juniores), la domanda di associazione è compilata con i dati dell'associato e sottoscritta da chi eserciti la potestà a titolo di conferma dell'impegno al versamento della quota associativa e dell'assunzione dei doveri conseguenti alla qualifica di associato. I soci minorenni non hanno il diritto al voto né all'eleggibilità alle cariche sociali, ma hanno obbligo di contribuire alle quote associative ed agli eventuali costi di gestione deliberati nel rispetto dello statuto al pari degli associati ordinari; è tuttavia consentito al consiglio direttivo o all'assemblea di fissare una misura differenziata di quota associativa per favorire la diffusione dell'attività sociale presso i giovani. Non può essere in alcun caso stabilita una partecipazione a carattere temporaneo alla vita associativa.

Analogamente, potranno essere istituite quote associative supplementari per i soci diversi dalle persone fisiche, con delibera assembleare motivata. Gli associati onorari, in quanto

esclusi dalle quote associative iniziali ed annuali, non potranno assumere cariche istituzionali diverse da quelle meramente onorarie. Il domicilio degli associati, per i rapporti fra loro e l'associazione, è l'ultimo comunicato all'associazione; ogni associato dovrà pertanto farsi parte diligente nel comunicare tempestivamente all'associazione ogni variazione del proprio indirizzo.

L'ipotesi di decadenza si verifica per perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione ed è constatata con delibera del consiglio direttivo alla prima riunione successiva al fatto che l'ha provocata o a quando tale fatto è stato portato a conoscenza dell'associazione.

Potrà essere pronunciata dal consiglio direttivo delibera di esclusione dell'associato:

- i. per morosità, come previsto dall'art. 8;
- ii. per condotta disdicevole;
- iii. per comportamento contrario allo statuto, al regolamento o alle delibere adottate dall'associazione o dagli enti sportivi cui essa fa riferimento;
- iv. per svolgimento di attività contrarie agli interessi dell'associazione;
- v. per comportamento che arrechi gravi danni all'immagine o al patrimonio dell'associazione ovvero sia idoneo a provarli;
- vi. in tutti quei casi in cui il comportamento tenuto dall'associato all'interno o all'esterno dell'associazione sia giudicato non coerente con lo spirito associativo, altruista e volontaristico che permea l'associazione.

Tale delibera dovrà essere comunicata per iscritto all'associato con una delle modalità previste dallo statuto per le comunicazioni ai soci; in ogni caso, la comunicazione personale al socio potrà essere sostituita dall'affissione alla bacheca sociale nei casi in cui, per l'eccessiva onerosità o difficoltà dell'operazione, il recapito diretto non sia perseguibile. Le dimissioni volontarie dell'associato -da presentarsi per iscritto- così come la sua morte comportano la cessazione del rapporto associativo dalla data rispettivamente della comunicazione o dell'evento, e sono accertate dal consiglio direttivo alla prima riunione utile. Restano altresì salvi i diritti del socio alla restituzione di somme eventualmente concesse all'associazione a titolo di mutuo, anche gratuito, ovvero al rimborso di spese sostenute per conto dell'associazione, se ed in quanto documentate, autorizzate ed inerenti. All'Associazione possono partecipare, in veste di Associati, sia fondatori, che ordinari e onorari:

- i. associazioni e circoli aventi finalità e scopi non in contrasto con quelli dell'associazione;
- ii. enti pubblici e privati aventi finalità sportive o di promozione, tutela, sviluppo del patrimonio ambientale, paesaggistico o naturale, nonché scopi sociali ed umanitari.

Eventuali ricorsi in merito all'accoglimento della domanda associativa, alle delibere di esclusione o decadenza od altre questioni afferenti saranno trattate secondo le modalità di cui all'art. 23 del presente statuto. Le quote associative ordinarie sono dovute per tutto l'anno sociale in corso, qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione da parte dei nuovi soci. Il socio dimissionario o che comunque cessa di far parte dell'associazione è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l'anno in corso.

7) RISORSE DELL'ASSOCIAZIONE

Per il conseguimento degli scopi sociali, l'Associazione si avvarrà:

- delle infrastrutture sportive di cui acquisterà la disponibilità;
- dei contributi degli Associati determinati annualmente dal Consiglio Direttivo;
- di eventuali contributi di enti pubblici;
- di sponsorizzazioni e/o di contributi di soggetti privati;
- di elargizioni di Associati e terzi;
- di donazioni, eredità e legati.

8) QUOTE ASSOCIATIVE

Le quote associative non sono trasferibili. Esse non sono rivalutabili.

I pagamenti dei contributi richiesti agli Associati fondatori, ordinari e juniores, verranno eseguiti secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.

In caso di inosservanza di tali modalità il Consiglio investirà della questione, mediante apposito rapporto, l'Assemblea, che delibererà l'esclusione dell'Associato fondatore, ordinario o juniores inadempiente, costituendo tale violazione giusta causa e grave motivo, legittimanti l'esclusione. L'Associato escluso potrà ricorrere, contro la delibera di esclusione, secondo le modalità di cui all'art.23 del presente Statuto.

La definizione delle modalità e dei termini di iscrizione così come la determinazione dell'ammontare della quota associativa sono demandate alla competenza del Consiglio Direttivo.

9) ORGANI SOCIALI

L'associazione ha modalità organizzative rispettose del principio di democraticità interna ed è strutturata nei seguenti organi statutari:

- a- l'Assemblea degli Associati;
- b- il Presidente;
- c- il Segretario;
- d- il Consiglio Direttivo;
- e- i Revisori dei Conti se ne sia deliberata l'istituzione dall'Assemblea, dietro richiesta formale di almeno 1/5 degli associati ovvero dietro proposta del Consiglio Direttivo.

Può essere eletto dall'Assemblea, anche su proposta del Consiglio Direttivo, un Presidente Onorario, il quale si sia personalmente distinto nell'impegno svolto a favore dell'Associazione o la cui nomina sia comunque di lustro o di rilevante beneficio all'associazione. Il Presidente Onorario assume, al momento dell'accettazione della carica e qualora non sia già associato, la qualifica di Associato Benemerito dell'Associazione. Le sue funzioni istituzionali sono limitate ad un ruolo di rappresentanza ad immagine dell'Associazione, non potendo egli assumere alcuna obbligazione per conto dell'Associazione (salvo delega specifica per singole fattispecie da parte del Consiglio Direttivo) né essere chiamato a rispondere, direttamente od indirettamente, per fatti od omissioni proprie del Consiglio Direttivo o di singoli consiglieri. Il Presidente Onorario ha diritto ad intervenire a tutte le delibere del Consiglio Direttivo nonché a tutte le Assemblee; il suo diritto di voto è tuttavia limitato a queste ultime.

Sarà cura del consiglio direttivo proporre all'assemblea l'istituzione di ulteriori articolazioni delle strutture organizzative interne, senza che ciò comporti la creazione di nuovi o ulteriori organi sociali, nel caso in cui questo venga reso opportuno dallo sviluppo e dalla diffusione dell'attività dell'associazione. La delibera assembleare che approverà le ulteriori articolazioni interne sarà trasfusa in un regolamento organizzativo, alla cui osservanza saranno tenuti tutti gli associati.

10) ASSEMBLEA

L'Assemblea, regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità degli Associati e le sue deliberazioni, legalmente adottate, obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.

L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno, entro e non oltre il 30 aprile, per l'approvazione del rendiconto annuale, ed ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo riterrà opportuno oppure entro 15 giorni da quando almeno un terzo degli associati o due consiglieri ne facciano richiesta. L'assemblea in seduta ordinaria è competente a deliberare in merito al bilancio consuntivo e preventivo, alla nomina delle cariche sociali,

all'approvazione dell'eventuale regolamento interno, ed alle altre materie sottoposte alla sua attenzione dal consiglio direttivo. Le assemblee hanno luogo nella sede sociale o altrove, secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione.

11) CONVOCAZIONE E RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

L'Assemblea deve essere convocata dal Consiglio Direttivo, con comunicazione inviata almeno 30 giorni prima dell'adunanza al domicilio/indirizzo risultante dal libro degli Associati. A discrezione del consiglio direttivo, l'invio può avvenire a mezzo posta oppure con affissione alla bacheca sociale dell'avviso di convocazione, almeno 15 giorni prima dell'assemblea, se ritenuta modalità efficace di comunicazione agli associati, così come dalla comunicazione a mezzo posta elettronica o altre modalità ammesse dallo statuto in tema di comunicazioni ai soci. Nella lettera, devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. In mancanza delle formalità suddette, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita, quando siano presenti, in proprio o per delega, tutti gli Associati ordinari, siano intervenuti tutti i membri del Consiglio Direttivo ed i Revisori dei Conti, qualora ne sia deliberata l'istituzione come indicato nell'art.8. L'Associato, che ha diritto di intervenire all'Assemblea, può farsi rappresentare per delega scritta da un terzo ovvero altro Associato, purché non sia membro del consiglio direttivo. Ogni delegato potrà detenere un numero non superiore a 5 deleghe.

12) DIRITTO DI VOTO E MAGGIORANZE

Ogni associato ha diritto ad 1 (uno) voto qualunque sia l'ammontare della quota dal medesimo posseduta e la categoria di associato cui appartiene, con la sola eccezione degli associati benemeriti, e purché in regola con il versamento della quota associativa. L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza, in proprio o per delega, della maggioranza assoluta degli Associati con diritto di voto. In seconda convocazione, l'assemblea è validamente costituita indipendentemente dal numero di persone presenti. Sia in prima sia in seconda convocazione le deliberazioni dell'Assemblea sono prese con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti escluso gli astenuti. Tuttavia, per modificare l'atto costitutivo e lo Statuto, nonché per deliberare l'eventuale trasformazione dell'Associazione in società di capitali, occorrono la presenza ed il voto favorevole di almeno due terzi degli Associati con diritto di voto. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli Associati ordinari. Il voto è normalmente espresso per scrutinio segreto; su decisione del presidente o su richiesta di almeno un quinto degli associati la votazione può avvenire per alzata di mano, con l'assistenza di due scrutatori scelti dal presidente fra i presenti.

13) FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA

Le Assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo e, in caso di sua assenza o impedimento, da una delle persone legalmente intervenute all'Assemblea, designata dalla maggioranza dei presenti. L'Assemblea nomina un Segretario e, se necessario, due scrutatori. Costituendosi per atto pubblico, in caso di delibere aventi ad oggetto modifiche dell'atto costitutivo e dello Statuto, sarà necessaria l'assistenza del Notaio per la redazione del verbale di assemblea. Il Presidente dell'Assemblea dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni. Nel caso in cui l'associazione intendesse chiedere il riconoscimento della personalità giuridica, l'assemblea si costituirà e delibererà nelle forme dell'atto pubblico ovvero osservando le formalità previste dalla normativa pro-tempore vigente quanto a forme e modi per raggiungere tale scopo.

14) CONSIGLIO DIRETTIVO

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo. Il Consiglio è composto da un

minimo di cinque ad un massimo di dieci membri nominati dall'Assemblea degli Associati, ad eccezione dei componenti il primo Consiglio Direttivo, nominati dagli Associati Fondatori. I consiglieri durano in carica per tre anni, salva la possibilità che l'assemblea preveda una durata inferiore all'atto della nomina, con espressa previsione che:

- i. nel caso la federazione / l'ente di promozione sportiva competente disponga una durata diversa delle cariche sociali, rendendola obbligatoria, questa clausola statutaria si intenderà automaticamente sostituita in tal senso;
- ii. in ogni caso, i consiglieri scaduti rimarranno in carica a tutti gli effetti sino alla data dell'assemblea che dovrà approvare il bilancio consuntivo e provvedere al rinnovo cariche;
- iii. al termine del mandato, i consiglieri possono essere riconfermati;
- iv. il venir meno di un consigliere comporta l'integrazione del consiglio direttivo con la chiamata del primo dei non eletti, nel caso in cui ci siano 2 o più persone a pari voti tra i primi non eletti verrà nominato quello con la maggiore anzianità di iscrizione all'associazione. I consiglieri neoeletti termineranno il proprio mandato alla stessa scadenza di quelli preesistenti;
- v. Il venir meno della maggioranza dei consiglieri o l'impossibilità di procedere ad integrazione ai sensi del par IV comporta l'obbligo per i consiglieri rimasti in carica di convocare l'assemblea per l'elezione dei consiglieri vacanti entro 60 gg dalla cessazione del/dei consigliere/i. I consiglieri neoeletti termineranno il proprio mandato alla stessa scadenza di quelli preesistenti.

I Consiglieri saranno scelti tra gli Associati fondatori ed ordinari. Qualora l'Associato sia una persona giuridica questa potrà designare, tra i candidati alla nomina a consigliere, suoi rappresentanti, anche non Associati.

Il consigliere che non interviene a 3 sedute consecutive del Consiglio Direttivo, senza giustificato motivo, decade dall'ufficio su richiesta del consiglio direttivo e sarà sostituito dai consiglieri rimasti in carica. Qualora l'Assemblea non vi abbia provveduto, il Consiglio Direttivo nominerà fra i suoi componenti un Presidente, un Vicepresidente e - se ritenuto utile o se reso obbligatorio da regolamenti di federazione- un Segretario. Al Presidente spetta la rappresentanza legale dell'associazione; al Vicepresidente, il compito di sostituirlo in tutti i casi di sua assenza o di suo impedimento; al Segretario, le funzioni che vorrà assegnare al consiglio direttivo ovvero la regolamentazione vigente.

15) CONVOCAZIONI E FUNZIONAMENTO

Le riunioni sono convocate normalmente dal Presidente di sua iniziativa o su richiesta di almeno due Consiglieri. Esse saranno tenute nella sede sociale o in altro luogo indicato dall'avviso di convocazione. Detto avviso dovrà essere inviato almeno cinque giorni prima della riunione o, in caso d'urgenza, per telegramma o telefonicamente, con un preavviso di almeno ventiquattro ore. Potrà essere consegnato a mano per lettera oppure inviato a mezzo posta ordinaria o posta elettronica. Sarà, tuttavia, validamente riunito il Consiglio, anche in assenza di formale convocazione, quando siano presenti tutti i Consiglieri in carica. Su proposta di uno o più consiglieri, ed in assenza di opposizione da parte di alcuno, le riunioni del consiglio potranno svolgersi anche a distanza, purché tutti i partecipanti siano in grado di partecipare senza ostacoli alla discussione, ossia di parlare ed ascoltare in modo equiparabile ad una riunione simultanea.

16) DELIBERAZIONI

1) Il Consiglio sarà validamente riunito in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei suoi membri e in seconda convocazione con la presenza di almeno 3 dei suoi membri in carica e delibererà validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti escluso gli astenuti.

17) COMPETENZE E POTERI

Il Consiglio è investito di tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società compatibilmente con le disposizioni vigenti; in particolare, è competente a deliberare in merito a ammissione, esclusione e recesso degli associati, a fissare le quote associative di adesione, annuali e straordinarie, a decidere gli investimenti ed i disinvestimenti, ivi inclusi l'acquisizione e la dismissione di beni mobili registrati. Il Consiglio può delegare, in tutto o in parte, le proprie attribuzioni al Presidente o al Vicepresidente.

Inoltre, può nominare procuratori dell'Associazione propri membri, o terzi, per la materiale esecuzione delle deliberazioni regolarmente assunte. Il bilancio consuntivo, l'eventuale bilancio preventivo e la programmazione dell'attività sociale sono predisposti dal consiglio direttivo e sottoposti all'approvazione dell'assemblea.

18) RAPPRESENTANZA

La firma e la rappresentanza legale dell'Associazione spettano al Presidente e, in caso di sua assenza o di suo impedimento, al Vicepresidente. Il potere di rappresentare l'Associazione in giudizio spetta al Presidente, o, in caso di sua assenza o di suo impedimento, al Vicepresidente. Il Presidente potrà, altresì, nominare avvocati e procuratori alle liti.

19) REVISORI DEI CONTI

Nel caso ne venga fatta richiesta da almeno 1/5 degli aventi diritto al voto, ovvero qualora ne sia ravvisata l'utilità dal Consiglio Direttivo, l'Assemblea degli Associati può deliberare in seduta ordinaria l'istituzione dell'organo dei Revisori dei Conti, del quale saranno chiamati a far parte 3 membri i cui nominativi siano indicati per votazione segreta dall'Assemblea, eventualmente dietro proposta del Consiglio Direttivo. I primi tre nominativi per quantità di preferenze verranno chiamati ad accettare quali membri effettivi; in caso di rinuncia da parte loro si chiameranno i successivi in ordine di preferenze ricevute, a parità di preferenze ha priorità chi ha la maggiore anzianità di iscrizione all'associazione. Non si farà luogo a nomina di membri supplenti, dovendo a ciò sopperire -nell'eventualità- i revisori restanti ovvero nuovamente l'assemblea nel caso venga meno la maggioranza dei revisori indicati dall'assemblea ai sensi del comma precedente. È ammessa la nomina di revisori esterni all'associazione.

20) REQUISITI PER LE CARICHE SOCIALI

Per poter ricoprire cariche sociali, sono necessari i seguenti requisiti:

- a) aver compiuto la maggiore età;
- b) non aver riportato condanne per delitti dolosi passate in giudicato;
- c) non essere stati assoggettati da parte del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, o da Federazione Italiana nazionale di qualsiasi *sport*, a squalifiche o inibizioni complessivamente superiori a tre mesi (con provvedimento disciplinare definitivo);
- d) essere in possesso di almeno una quota sociale, ad eccezione di quanto previsto all'art. 6 e 9
- e) non ricoprire cariche sociali in altre società o associazioni della stessa federazione o disciplina:
- f) Nel caso di Associato - persona giuridica, i requisiti, di cui ai punti a, b, c, debbono essere posseduti dalla persona fisica che, dietro indicazione dell'Associato stesso, venga eletta alla carica sociale. Qualora si verificassero casi d'incompatibilità, l'interessato deve optare, entro trenta giorni, per una delle cariche cui sia stato eletto. In caso di mancata opzione nel termine stabilito, egli decade d'ufficio dalla carica più recente. Le cariche rimaste vacanti, a seguito d'opzione o di mancata opzione, sono ricoperte da soggetti nominati in sede di Assemblea.

La previsione di cui al punto e) potrà essere disattesa nel caso in cui il consiglio direttivo

faccia rilevare che non si verificano i presupposti di legge che rendono obbligatoria tale regola.

21) ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ciascun anno. Alla fine di ogni esercizio sociale, il Consiglio Direttivo compilerà il rendiconto economico e finanziario ai sensi di legge da approvare secondo quanto indicato al punto 9.

22) DESTINAZIONE DEL RISULTATO D'ESERCIZIO E ASSENZA DELLO SCOPO DI LUCRO

L'Associazione opera senza scopo di lucro, gli eventuali utili di bilancio dovranno essere interamente reinvestiti nell'Associazione, per il perseguimento esclusivo delle finalità di cui al precedente art.3. È fatto assoluto divieto di distribuire, anche in forme indirette, i proventi delle attività, nonché fondi, riserve o patrimonio durante la vita dell'Associazione, salvo che la distribuzione o la destinazione non siano imposte per legge. Potrà quindi esserne deciso l'accantonamento a fondo di riserva, il riporto all'anno successivo a copertura di future perdite o spese di gestione, l'utilizzo per investimenti o acquisto di altri beni o servizi a favore dell'associazione.

23) CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Tutte le controversie che dovessero insorgere fra le parti per l'esecuzione ed interpretazione del presente statuto, dovranno essere preventivo oggetto di un tentativo di mediazione presso la Camera di Commercio di Lucca. Il ricorso alla procedura di mediazione è escluso nel caso di vertenze afferenti il recupero di crediti certi, liquidi ed esigibili, per i quali si accederà immediatamente al procedimento monitorio (decreto ingiuntivo). In caso di fallimento del tentativo di mediazione obbligatoria, ed escluso sempre il caso di vertenze afferenti il recupero di crediti certi, liquidi ed esigibili, per i quali si accederà immediatamente al procedimento monitorio, la soluzione della controversia sarà affidata alla soluzione di un arbitro il quale darà al rapporto controverso una regolamentazione che sarà vincolante per le parti contendenti. Pertanto, tutte le controversie derivanti dal presente statuto, comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, ed esperito negativamente il tentativo di conciliazione, saranno deferite ad un arbitro unico, in conformità al Regolamento della Camera Arbitrale di Lucca, che le parti dichiarano di conoscere ed accettare interamente. L'arbitro unico procederà in via rituale e secondo diritto. La procedura arbitrale così descritta dovrà essere sostituita da quella eventualmente prevista come obbligatoria dalla Federazione sportiva di appartenenza nel momento di instaurazione della lite

24) SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

In caso di liquidazione o di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea nominerà i liquidatori, determinandone i poteri e la eventuale remunerazione, sempre nel rispetto delle norme vigenti in materia di Associazioni. In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio dovrà essere devoluto ad altra associazione sportiva dilettantistica od ente con finalità sportive, salvo diversa destinazione imposta dalla legge e nel rispetto delle procedure da questa previste. La scelta di tale destinazione compete all'Assemblea degli Associati con le stesse maggioranze previste per la procedura straordinaria.

25) CLAUSOLA DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si applicano, in quanto con esso compatibili, le disposizioni:

- del codice civile, in particolare dagli articoli compresi tra il 14 ed il 42;
- dello Statuto e dei Regolamenti della Federazione Italiana di appartenenza, riguardanti le associazioni affiliate.
- del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.

26) CLAUSOLE FINALI-COMUNICAZIONI AI SOCI

Le comunicazioni ai soci sono validamente fatte anche mediante modalità telematiche, utilizzando lo strumento di volta in volta ritenuto più idoneo al raggiungimento del destinatario e alla pubblicità della comunicazione. L'utilizzo della bacheca sociale è a tutti gli effetti equiparato alla pubblicazione delle comunicazioni sul sito Internet, o su altro canale di comunicazione sociale, purché accessibile a tutti i soci con modalità non disagiati.

F.to: Barsellotti Pierangelo, Olivieri Gino, Marco Lepori, Stefano Pardini, Claudio Simi, Pieroni Domenico, Manuel Micheli, Giuliani Giovanni, Ludovico Favilla, Lovi Giacomo, Luca Nannini notaio